

# CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

---

## COMUNE DI ARCOLE



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Zampicinini dott.sa Gabriella**

**IL SINDACO**

**Gatti dott. Gabriele**

# PREMESSA

La **"Carta europea di partecipazione dei giovani alla vita municipale e regionale"** prevede che le Amministrazioni Comunali promuovano la costituzione di una **"Consulta giovanile"** per favorire e attuare progetti nel campo delle politiche giovanili, per educare i giovani alla partecipazione attiva e sensibilizzarli al valore della democrazia (**coscienza civica**).

La Consulta Giovanile:

- + è aperta a tutte le realtà giovanili organizzate sul territorio che desiderino farne parte;
- + è libera, volontaria e senza fini di lucro;
- + promuove i contatti e il confronto con il Consiglio Comunale quale reale strumento di comunicazione con il Comune, idoneo a fare conoscere agli adulti i problemi e i bisogni dei giovani;
- + ispira la sua azione ai valori della partecipazione e della solidarietà.

La Consulta Giovanile contribuirà a:

- + promuovere e/o gestire interventi continuativi di attività ricreativa, sportiva e culturale, come proposta positiva per il tempo libero dei giovani, con progetti vari utili a stimolare la personale e diretta partecipazione e a favorire nella comunità la propria crescita socioculturale;
- + migliorare la vita di relazione nella comunità locale per favorire l'aggregazione giovanile e lo scambio sociale e culturale tra generazioni;
- + favorire l'occupazione giovanile, riunendo le idee e le energie di varie associazioni giovanili del Comune;
- + predisporre e gestire interventi mirati, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche, per prevenire le dipendenze e contrastare i fenomeni di disagio giovanile.

Per questo motivo la Consulta Giovanile, punto di riferimento dell'Amministrazione per quanto riguarda il rapporto con la realtà giovanile organizzata, non organizzata e coi gruppi informali, sarà l'organo privilegiato di confronto e dibattito democratico ove raccogliere, da un lato, sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile per poi riportarlo al Consiglio Comunale e, dall'altro, come momento di ricaduta delle iniziative nell'ambito in cui ogni organizzazione opera.

I giovani così:

- + avranno la parola su problemi e temi inerenti le problematiche giovanili;
- + assicureranno la loro partecipazione alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina;
- + faranno proposte agli Amministratori del Consiglio Comunale, cui spetta il compito di dimostrare che le idee dei giovani possono essere raccolte e considerate seriamente.

# STATUTO

## **Art. 1 - AMBITI DI COMPETENZA E FINALITA'**

- A. La Consulta Giovanile Comunale ha finalità e competenze proprie finalizzate ad affrontare e risolvere le necessità dei giovani e a rimuovere ogni causa di disagio attraverso progetti e attività anche di tipo preventivo.
- B. Gli Ambiti di Competenza sono cultura e spettacolo, pubblica istruzione, tempo libero, sport, aggregazione, solidarietà, politica ambientale e territorio, sicurezza, informazione.
- C. La Consulta non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni discriminazione di sesso, nazionalità, lingua, ceti sociale, religione ed opinione politica.
- D. L'estensione degli Ambiti di Competenza è possibile secondo le norme che disciplinano le variazioni del presente Statuto.

Rientra negli Ambiti di Competenza:

- ✚ fare conoscere la realtà dei giovani e raccogliere informazioni di loro interesse (scuole, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo) o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali;
- ✚ promuovere iniziative progetti, dibattiti, ricerche, incontri inerenti i giovani al fine anche di un miglior utilizzo del tempo libero;
- ✚ collaborare con i servizi del Comune nella realizzazione di particolari obiettivi di interesse comune;
- ✚ aderire a proposte di altri Enti;
- ✚ sensibilizzare i giovani, creare consapevolezza e condurre a tappe di maturità individuale e relazionale;
- ✚ favorire il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali dando la possibilità ai giovani:
  - di potere esprimere e confrontare le proprie idee (ricerca del confronto e rispetto degli altri);
  - di discutere liberamente nel rispetto delle regole (coscienza critica);
- ✚ rapportarsi con gruppi informali;
- ✚ promuovere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- ✚ analizzare problemi e trovare soluzioni.

## **Art. 2 - FUNZIONI**

Articolata per aree tematiche, la Consulta Giovanile Comunale, in sintonia con le finalità espresse nello Statuto del Comune di Arcole, è un organo che esercita attraverso i propri Consiglieri:

### **Funzioni Consultive**

I Consiglieri esprimono il proprio motivato parere sulle realizzazioni e i progetti del Comune relativi agli ambiti di propria competenza e su qualunque pratica che gli Organi del Comune ritengono di dover sottoporre alla sua attenzione, avvalendosi dei dati disponibili presso il Comune.

### **Funzioni Propositive**

I Consiglieri esercitano funzioni propositive nell'ambito delle materie di propria competenza (le tematiche giovanili) attraverso richieste (Delibere) da sottoporre, se necessario, agli organi comunali interessati (il parere non è vincolante).

### **Funzioni Operative**

I Consiglieri collaborano con i servizi del Comune nella realizzazione di particolari obiettivi di interesse comune, favoriscono lo scambio di esperienze, idee e informazioni tra elettori e rappresentanti, partecipano a sedute e lavori del Consiglio Comunale e di Commissioni Consiliari.

Gestisce la parte del budget destinato annualmente per il suo funzionamento.

## **Art. 3 - ORGANI della Consulta Giovanile Comunale:**

### **A. L'Assemblea.**

Sono componenti dell'Assemblea le **organizzazioni giovanili** costituite con atto pubblico che operano sul territorio cittadino da almeno un anno e che hanno aderito alla Consulta Giovanile Comunale all'atto dell'insediamento e dell'approvazione dello Statuto.

Ogni organizzazione deve delegare per iscritto, almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di età non superiore a 29 anni all'atto della nomina, insieme allo Statuto dell'organizzazione.

La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire al Presidente della Consulta Giovanile.

Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, altre forze giovanili organizzate operanti sul territorio cittadino da almeno un anno; l'accettazione di esse deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza dei 2/3 dei componenti la Consulta stessa.

Il Consiglio Comunale può, in ogni momento inserire nuovi componenti nella Consulta, che abbiano le caratteristiche di cui sopra.

Di diritto fanno parte della Consulta, tre rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza (di cui uno ha compiti di Presidente) ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.

### B. L'Ufficio di Presidenza.

È composto da 1 Presidente (Consigliere di Maggioranza nominato dall'Amministrazione Comunale e che dura in carica per tutto il suo mandato), 1 Vicepresidente, 1 Segretario e da 5 Consiglieri.

Il Vicepresidente ed il Segretario e i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti.

Durano in carica un anno e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente.

Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

I Responsabili delle Commissioni di Lavoro inerenti le tematiche poste all'ordine del giorno.

Sono componenti di diritto dell'Assemblea della Consulta:

- o **il Sindaco o un suo delegato;**
- o la persona designata dal Consiglio Comunale in ottemperanza all'articolo 37 e seguenti della "Carta Europea della Partecipazione alla Vita Comunale" cui il Comune di Arcole ha aderito con deliberazione consiliare del ..... n° .....
- o i Delegati delle organizzazioni che aderiscono alla Consulta Giovanile all'atto dell'insediamento e dell'approvazione dello Statuto.

Le organizzazioni aderenti alla Consulta Giovanile, mediante il proprio rappresentante legale, devono delegare per iscritto un rappresentante effettivo ed uno supplente.

La delega deve essere indirizzata alla Consulta Giovanile e deve contenere l'indicazione del recapito a cui devono essere inviate le convocazioni.

Ogni organizzazione può sostituire un proprio rappresentante, purché informi per iscritto l'Ufficio di Presidenza.

L'accettazione di nuove organizzazioni e associazioni deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Ciò non precluderà l'apertura dei lavori della Consulta a quelle realtà non membri permanenti della stessa che possono però portare un contributo alle singole tematiche in discussione.

**Art. 4 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

La Consulta Giovanile Comunale è convocata dal Presidente:

- + di propria iniziativa;
- + su richiesta di tre membri dell'ufficio di Presidenza;
- + su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali.

Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto.

Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.

In ogni caso la Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno.

**Art. 5 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

La Consulta Giovanile Comunale può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

La modificazione deve essere ratificata dal consiglio Comunale.

**Art. 6 - REGOLAMENTO INTERNO**

La Consulta Giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi di esso.

**Art. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE**

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti l'Assemblea.

Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno 4 componenti l'Ufficio stesso.

**Art. 8 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alle modificazione dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, in entrambi gli Organismi, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

**Art. 9 - SEDE DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE**

La sede della Consulta Giovanile Comunale è il Palazzo Comunale o altra sede appositamente individuata dall'Amministrazione o dalla stessa Consulta.

L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti, richiesta dal Presidente della Consulta, deve essere preventivamente autorizzata dal Competente Organo Comunale.

**Art. 10 - MEZZI**

La Consulta Giovanile Comunale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, si avvale del personale e delle attrezzature tecniche del Comune.

**Art. 11 - PRIMA RIUNIONE**

La Consulta Giovanile Comunale è insediata dal Sindaco o dal suo delegato.

**Art. 12 - DURATA**

La Consulta Giovanile Comunale resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

**Art. 13 - RINNOVO**

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il neo Presidente deve procedere, entro due mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, a rinnovare l'organo della Consulta.

**ART.14 - ISTITUZIONE**

La Consulta Giovanile è istituita dal Comune di Arcole con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del .....

Essa può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto, con apposito atto approvato dall'assemblea.

## REGOLAMENTO

- **Art.1** - Il Comune di Arcole istituisce la Consulta dei Giovani territoriale quale strumento della cultura della democrazia partecipata e come organo di consultazione sulla condizione e sulle problematiche giovanili e di promozione ed organizzazione di interventi rivolti alle giovani generazioni.
- **Art.2** - Hanno diritto a partecipare ai lavori della consulta tutti i giovani di età compresa tra i 15 e 30 anni residenti ad Arcole o impegnati in questo territorio per attività scolastica o lavorativa;
- **Art.3** - Le domande di partecipazione alla Consulta devono essere presentate in carta semplice presso l'ufficio di Segreteria specificando i requisiti di cui all' art.2. La Consulta valuterà le domande di partecipazione.
- **Art.4** - I componenti della Consulta dei Giovani, disciplineranno le proprie attività, nelle sedi e nei modi previsti dal seguente Statuto.
- **Art.5** - La Consulta Giovanile, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, si avvale, tramite il suo Presidente, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle politiche Giovanili e del Lavoro del Comune di Arcole.
- **Art.6** - La Consulta si riunisce periodicamente almeno 4 volte all'anno secondo le modalità espresse dall'Art. 7 dello Statuto. Il Presidente cura la convocazione dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno 5 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.
- **Art.7** - Ogni organizzazione aderente alla Consulta Giovanile deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata all'Ufficio di Presidenza della Consulta Giovanile Comunale presso la segreteria del Comune. Ogni organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante, purché informi la Consulta stessa, nei modi di cui sopra.
- **Art.8** - La Consulta è aperta alle forze giovanili dei partiti dell'arco costituzionale e a quelle altrimenti organizzate che si riconoscono nelle finalità espresse dalla Statuto e che operino sul territorio cittadino da almeno un anno.
- **Art.9** - Ogni forza rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta qualora per 3 volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, non partecipi attraverso il membro effettivo e quello supplente all'Assemblea.

- **Art.10** - Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle organizzazioni aderenti alla Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza e non sono previste relazioni di minoranza.
  
- **Art.11** - La consulta elegge un Ufficio di Presidenza, il cui incarico dura un anno, composto da un Presidente, un VicePresidente, 5 membri eletti dall'Assemblea.  
L'ufficio di Presidenza è un organo esecutivo della Consulta e può esprimere pareri e formulare raccomandazioni all'Assemblea.
  
- **Art.12** - La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consultivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanile sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni, proposte, libri, ecc..  
Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.
  
- **Art.13** - All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione.  
Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
  
- **Art.14** - Le proposte di modifica dello statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione.  
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta e devono essere trasmesse, tramite l'Assessore della gioventù, al Consiglio Comunale per l'esame.
  
- **Art.15** - Le Associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile devono farne richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa. L'Ufficio di Presidenza verifica i requisiti e ne delibera l'accettazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti l'Ufficio stesso. Tali deliberazioni devono essere inserite nell'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta per la necessaria ratifica da parte dell'Assemblea. Almeno tre Associazioni possono richiederne la discussione in Assemblea e la messa in votazione. Per quelle Associazioni affiliate a organismi associativi già presenti in Consulta, l'accettazione è subordinata alla presentazione della propria attività in assemblea. Alla votazione devono essere presenti almeno il 50% delle organizzazioni componenti la Consulta e si dovrà ottenere una maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei presenti. La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'Organizzazione richiedente. In caso di accettazione il nuovo membro entrerà a far parte della Consulta Giovanile Comunale dalla seduta dell'Assemblea successiva a quella dell'approvazione della richiesta.

**Art.16** - Le componenti giovanili delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale, partecipano, dietro formale richiesta, ai lavori della Consulta.

**Art.17** - La Consulta ha sede presso il Comune o altra sede appositamente individuata dall'Amministrazione o dalla stessa Consulta.

**Art.18** - Il Comune fornisce anche i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra,
- tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione Comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.

**Art.19** - Le delibere dell'Assemblea dei Giovani hanno valore legale se alle votazioni partecipano almeno la metà+1 degli aventi diritto e se l'approvazione avviene con la maggioranza relativa dei voti favorevoli. Delibere e verbali delle sedute saranno tenuti in apposito archivio a cura del Segretario.

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Se tali delibere non contrastano con le disposizioni di legge e non superano gli stanziamenti previsti in bilancio, vengono trasmesse ai competenti organi comunali e assumono valore di proposta. L'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dal ricevimento, darà risposta scritta sull'adesione o meno alle istanze dei giovani ed illustrerà le soluzioni che intende adottare.

In accordo con l'Amministrazione Comunale, la Consulta dei Giovani ha la possibilità di realizzare autonomamente quanto deliberato attingendo alle risorse ad esso destinate dall'Amministrazione stessa o ad eventuali donazioni.

**Art.20** - La consulta si riunisce in via ordinaria una volta al mese. Il Comune provvederà a fornire alla Consulta un apposita sede per le riunioni.

**Art.21** - Le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Giovani sono stabilite dal Rappresentante della Consulta.

**Art.22** - La partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale avviene con convocazione del Sindaco.

**Art.23** - La Consulta si doterà di un regolamento interno anche per l'elezione democratica del proprio rappresentante. Tale regolamento sarà sottoposto all'attenzione degli invitati permanenti della Consulta.

**Art.24** - La Consulta si impegnerà a informare la cittadinanza delle proprie iniziative con affissioni pubbliche.

**DELIBERA DI ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DA PARTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la legge Regionale n° 16 del 13.02.1995 " Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani ";
- Vista l'istituzione della Consulta Regionale dei Giovani deliberata dal Consiglio Regionale con atto n° ..... - .....
- Vista l'adozione della Carta di partecipazione dei Giovani alla vita Municipale e Regionale da parte del Consiglio Comunale del ..... che prevede l'istituzione di organismi comunali di rappresentanza giovanile al fine di favorire la partecipazione democratica dei giovani alle istituzioni.

## DELIBERA

- di istituire la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE dei giovani, quale organo permanente di supporto alle attività del Servizio Informagiovani e di consulenza per il Consiglio Comunale;
- di approvare l'allegato STATUTO della Consulta Giovanile Comunale;
- di destinare per il funzionamento della Consulta parte dei fondi disponibili sul capitolo di bilancio n° .... "Spese per l'Informagiovani".

**ASSOCIAZIONI CHE ADERISCONO ALLA CONSULTA**

- A. -
- B. -
- C. -
- D. -
- E. -
- F. -